



# ISTITUTO CULTURALE LADINO SAN GIOVANNI DI FASSA/SÈN JAN (TN)

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

**n. 42 di data 20 marzo 2026**

### OGGETTO :

Affidamento di incarico di prestazione occasionale, ai sensi dell'art. 39-sexies del Capo I-bis della L.P. 23/1990, alla sig.ra Ilaria Chiocchetti di Moena per la conduzione di n. 8 visite didattiche teatralizzate per le scuole presso la mostra "1914-1918 LA GRAN VERA. La Grande Guerra: Galizia, Dolomiti".

Bilancio gestionale 2026-2028 - esercizio finanziario 2026

(Impegno di spesa di € 650,00 – Capitolo 51400/3)

(Impegno di spesa di € 55,25 – Capitolo 51160/1)

## LA DIRETTRICE

- visto il Piano triennale dell'attività 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 53 di data 30 dicembre 2025 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 91 di data 30 gennaio 2026, ed in particolare la parte dedicata al Museo Ladino, al punto 4.2 Attività dei Servizi Educativi, nel quale si programma per l'anno 2026 la conduzione di particolari visite teatralizzate - dialogate presso la Mostra "1914-1918 LA GRAN VERA" a Moena;
- vista la Determinazione del Direttore n. 9 dd. 20.01.2025 con la quale si affidava un incarico di prestazione occasionale, ai sensi dell'art. 39-sexies, del Capo I bis della L.P. 23/90, alla sig.ra Ilaria Chiocchetti di Moena per l'ideazione di un'attività di visita teatralizzata – dialogata rivolta ai ragazzi delle classi III SSPG, in lingua ladina e della durata di 60-70 minuti, svolta e ambientata nelle sale della Mostra "1914-1918 LA GRAN VERA. La Grande Guerra: Galizia, Dolomiti", nonché la conduzione di 5 visite didattiche teatralizzate;
- visti gli esiti positivi e l'alto grado di apprezzamento e soddisfazione espresso dai docenti e dagli studenti che hanno partecipato a tali visite dialogate nel corso dell'anno 2025 e viste le richieste di prenotazione già espresse, sebbene non tutte ancora formalizzate, per la primavera e l'autunno 2026;
- ritenuto pertanto di proseguire con l'offerta di tale percorso di visita innovativo, che permette agli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado, di immergersi nella vita quotidiana della popolazione locale al tempo della Prima Guerra Mondiale attraverso testi tratti o ispirati dalle fonti diari, dalle lettere e dai documenti dell'epoca, presentati però in modo più accattivante attraverso un percorso teatralizzato in lingua ladina in cui gli attori sono in continuo dialogo con i ragazzi;
- considerata la necessità di affidare la conduzione delle visite teatralizzate-dialogate a un soggetto esterno dotato di specifiche competenze artistiche, teatrali e linguistiche (lingua ladina), non presenti all'interno dell'Istituto;
- rilevato che l'attività oggetto dell'incarico presenta carattere specialistico e creativo, in quanto basata su un copione originale già ideata e sviluppata dalla sig.ra Ilaria Chiocchetti, che ne detiene la piena padronanza artistica e interpretativa;
- evidenziato che la sig.ra Ilaria Chiocchetti ha già realizzato nell'anno 2025 il medesimo percorso teatralizzato, con esiti altamente positivi e riscontro documentato da parte delle istituzioni scolastiche partecipanti;
- ritenuto pertanto che, per ragioni di continuità didattica, coerenza metodologica e qualità artistica del servizio, nonché per la natura infungibile della prestazione, l'incarico possa essere conferito direttamente alla medesima professionista in quanto prestazione infungibile, non comparabile con altre presenti sul mercato senza pregiudicare la qualità e la coerenza del progetto educativo;
- accertato che la prestazione oggetto del presente incarico, pur articolata in più interventi, non presenta carattere di abitudine né continuità organizzata, in assenza di organizzazione di mezzi e senza inserimento funzionale nell'attività ordinaria dell'ente, configurandosi come attività autonoma, episodica e priva di coordinamento stabile, e pertanto riconducibile alla fattispecie del lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile;
- visto l'art. 7, co.6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze, cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria in presenza dei presupposti di legittimità previsti dal medesimo comma;
- accertata l'impossibilità oggettiva di far fronte all'esigenza con personale interno in servizio, in ragione della specificità delle competenze artistiche e linguistiche richieste;

- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. e in particolare il Capo I bis “Incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione”;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2557 di data 7 dicembre 2006 “Affidamento di incarichi di studio, di ricerca di consulenza e di collaborazione: disposizioni attuative delle norme di cui al Capo I Bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 introdotto dalla legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 9;
- vista il nuovo “Testo coordinato delle disposizione attuative del capo I-bis della L. P. 19 luglio 1990, n. 23” in materia di incarichi di consulenza, studio e ricerca, collaborazione (ns. prot. arrivo 1310 di data 07.09.2021);
- accertato che l’art. 39 sexies del capo I bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 autorizza il ricorso a personale esterno per attività complesse che presuppongono nel prestatore il possesso di una professionalità altamente qualificata che può essere affidata in via fiduciaria;
- verificato che le attività ricomprese nell’incarico di cui al presente provvedimento hanno caratteristiche di complessità e alta specializzazione, presupponendo una specifica preparazione linguistica ladina, una sensibilità artistica particolare, nonché una conoscenza della tematica trattata;
- contattata allo scopo la signora Ilaria Chiocchetti, autrice del copione originale ideato lo scorso anno e verificata la sua disponibilità a condurre i percorsi di visita teatralizzata-dialogata in lingua ladina anche per l’anno 2026, come si evince dalla proposta inviata in data 13.03.2026, ns. prot. 439/2026, debitamente sottoscritta ed acquisita a protocollo n. 462/2026 di data 16/03/2026;
- preso atto che il copione predisposto lo scorso anno per visita dialogata - teatralizzata, è stato ora perfezionato, adottando alcune migliorie per renderlo ancor più aderente alle competenze del gruppo-classe e rispondente alle finalità richieste dai docenti, in modo da renderlo definitivo;
- considerato che, per la conduzione di 8 visite teatralizzate-dialogate da programmare nell’anno 2026 secondo un calendario concordato tra le parti, è stato concordato un compenso unitario lordo di € 81,25, per un totale lordo onnicomprensivo di € 650,00, ritenuto congruo in relazione alla durata e complessità del testo teatrale, alla competenza linguistica, artistica e storica richiesta, nonché all’impegno delle 8 repliche/ rappresentazioni;
- acquisita la seguente documentazione prevista dall’art. 39 octies comma 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23:
  - comunicazione dei dati anagrafici (prot. 462/2026);
  - attestazione esperienza maturata (curriculum vitae) (prot. 1927/2025);
  - dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall’art. 39 septies, comma 3 e 39 novies della legge 23/1990 e s.m., nonché dall’art. 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e l’insussistenza di cause di conflitto di interesse di cui alla L. 190/12, (prot. 462/2026);
- preso atto che non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione previste dagli articoli 39 septies comma 3) e 39 novies del capo I bis della L.P., n. 23, nonché dall’art. 53 bis della L.P. 3 aprile 1997, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2986 di data 23 dicembre 2010, avente a oggetto “Nuovi criteri per il calcolo del periodo massimo di durata degli incarichi di cui agli articoli 39 sexies e 39 duodecies della legge provinciale 19 settembre 1990, n. 23”;
- rilevato che l’incarico in argomento rientra nei limiti imposti dalla deliberazione sopra citata;
- rilevato che il rapporto contrattuale in argomento si configura come prestazione d’opera intellettuale e rientra nella fattispecie prevista dall’art. 39-sexies del Capo I-bis della L.P. 23/1990, in quanto incarico individuale caratterizzato da contenuti specialistici, artistici e culturali di natura non standardizzabile, connotato da elevata autonomia e responsabilità del prestatore, non riconducibili a prestazioni meramente esecutive o standardizzate, ma caratterizzati da un apporto creativo originale e personale, strettamente connesso alla figura dell’incaricata;

- rilevato altresì che il rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento si configura fiscalmente come prestazione di lavoro autonomo occasionale (art. 2222 c.c.);
- visto lo schema di contratto allegato che del presente atto forma parte integrante e sostanziale;
- rilevato che l'incarico decorrerà dalla data di adozione del presente provvedimento con scadenza del contratto il 31 dicembre 2026;
- viste le direttive per la formazione dei bilanci di previsione delle agenzie e degli enti pubblici strumentali della Provincia, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2102 di data 16 dicembre 2024, che hanno previsto in materia di incarichi di studio, ricerca e consulenza che, a decorrere dall'anno 2025, per ciascun esercizio del bilancio, tale tipologia di spesa, da assumere secondo criteri di sobrietà, deve essere autorizzata in misura non superiore alla media della corrispondente spesa del biennio 2022-2023.  
Dal limite sopra definito restano escluse:
  - le spese indispensabili purché connesse all'attività istituzionale dell'ente o dell'agenzia, le quali comunque devono essere assunte secondo criteri di sobrietà e motivate nella relazione che accompagna il bilancio;
  - le spese sostenute per la realizzazione di interventi cofinanziati per almeno il 50% da soggetti esterni, in particolare a valere sui fondi finanziati dall'Unione Europea;
- ritenuto che il rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento sia da ricondurre senza dubbio all'attività istituzionale dell'ente ed in linea con le finalità statuarie in quanto volto allo studio, alla valorizzazione e alla diffusione della lingua, della storia e della cultura ladina;
- ritenuto che il rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento, configurandosi come incarico individuale di lavoro autonomo e non come contratto di appalto di servizi, non rientra nell'ambito di applicazione della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come chiarito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con determinazione n. 4 di data 7 luglio 2011 e deliberazione n. 556 di data 31 maggio 2017;
- visto il D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" come modificata e integrato dal D. Lgs 15 novembre 2012, n. 218, e rilevato che per il contratto oggetto del presente provvedimento la documentazione antimafia non è richiesta;
- visto il D.Lgs. 82/2005, il D.L. 145/2013 e la circolare APAC di data 21 ottobre 2015, relativa alla firma in modalità elettronica per i contratti di appalto e dato atto che il rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento non rientra in tale tipologia contrattuale;
- visto il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento di dati e il D.lgs. 196/2003, limitatamente alle disposizioni compatibili;
- vista la L. 190/12 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1514 del 27 settembre 2024 che ha previsto l'estensione del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti strumentali, per quanto compatibile, anche alle ditte affidatarie di contratti pubblici;
- visto il D.l.s 33/2013 e la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4, in materia di trasparenza;
- visto il D.Lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 in materia di armonizzazione dei bilanci;
- vista la legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29, istitutiva dell'Istituto Culturale Ladino e l'allegato Statuto dell'Istituto Culturale Ladino;

- visto il “Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell’Istituto Culturale Ladino”, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 di data 27 aprile 2017 e approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1040 di data 30 giugno 2017 e in particolare l’art. 22;
  - visto l’art. 56 e l’Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011;
- visto il Bilancio di previsione 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 54 di data 30 dicembre 2025 e il bilancio finanziario gestionale 2026-2028 approvato con propria determinazione n. 194 del 30 dicembre 2025 e ss.mm.;
- accertata la disponibilità dei fondi ai capitoli 51400/3 e 51160/1 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 esercizio finanziario 2026;

#### **determina**

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 39-sexies, del Capo I bis della L.P. 23/90, alla signora Ilaria Chiocchetti, C.F. CHCLRI62T62F263F un incarico per la conduzione di n. 8 visite teatralizzate-dialogate presso la mostra “1914-1918 LA GRAN VERA”, secondo quanto indicato in premessa;
2. di stabilire che il perfezionamento dell’incarico di cui al punto 1 avverrà secondo lo schema di contratto allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. di dare atto che l’incarico di cui al punto 1) dovrà essere completato entro e non oltre il giorno 31 dicembre 2026;
4. di fissare il compenso unitario lordo relativo all’incarico di cui al punto 1), in € 81,25 per un totale complessivo lordo per le 8 attività di € 650,00;
5. di corrispondere alla sig.ra Ilaria Chiocchetti il compenso per le attività effettivamente condotte e per un importo massimo di cui al punto precedente, su richiesta in un’unica soluzione, dietro presentazione di nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali e previo accertamento da parte della Direzione di questo Istituto dell’avvenuta regolare prestazione d’opera;
6. di dare atto che l’incarico di cui al presente provvedimento viene conferito ai sensi dell’art. 39 sexies del capo I bis della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, e che si configura come prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 2222 c.c.
7. di dare atto inoltre che le prestazioni oggetto dell’incarico dovranno essere rese personalmente, secondo il calendario concordato tra le parti presso la Mostra “1914-1918 LA GRAN VERA” a Moena;
8. di impegnare la somma di € 650,00 relativa al compenso lordo di cui al punto 4, al capitolo 51400/3 del bilancio gestionale 2026-2028 per l’esercizio finanziario 2026, che presenta la necessaria disponibilità;
9. di impegnare inoltre l’importo di € 55,25 relativo all’IRAP al capitolo 51160/1 del bilancio gestionale 2026-2028 per l’esercizio finanziario 2026, che presenta la necessaria disponibilità;
10. di dare puntuale adempimento, in riferimento all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 15 del D.Lgs 14 marzo 2013, nr. 33.

**LA DIRETTRICE**

**Dott.ssa Sabrina Rasom**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Si dà evidenza, ai sensi art. 4 della L.P. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ovvero, in alternativa,
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Allegato: schema di contratto

## SCHEMA DI CONTRATTO

Tra l'Istituto Culturale Ladino, con sede in San Giovanni di Fassa, Strada de la Pieif, 7, C.F. 00379240229, (di seguito denominato "ICL"), rappresentato da:

- dott.ssa Sabrina Rasom, nata a Cavalese (TN) il 13.10.1976, che interviene ed agisce nella sua qualità di Direttrice dell'ICL

e

- sig.ra Ilaria Chiocchetti, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a Moena (TN) in Strada \_\_\_\_\_ n. 3 C.F. CHCLRI62T62F263F

premessso

che con determinazione del Direttore n. \_\_\_\_ di data \_\_\_\_ marzo 2026 l'ICL ha affidato alla sig.ra Ilaria Chiocchetti un incarico di collaborazione occasionale,

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

### Articolo 1

#### (Oggetto)

L'ICL affida alla sig.ra Chiocchetti Ilaria, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ a (TN) in Strada \_\_\_\_\_ 3 C.F. \_\_\_\_\_ (di seguito denominata collaboratrice) che accetta, un incarico di collaborazione occasionale avente ad oggetto la conduzione di 8 percorsi di visita teatralizzata – dialogata specificatamente rivolto ai ragazzi delle classi III SSPG, da svolgersi nelle sale della Mostra "1914-1918 LA GRAN VERA. La Grande Guerra: Galizia, Dolomiti" a Moena ed avente inoltre le seguenti caratteristiche: essere realizzato in lingua ladina, avere una durata di 60-70 minuti ed essere adatto ai ragazzi di terza media nei contenuti e nel linguaggio.

### Articolo 2

#### (Qualificazione e Termini)

Le sottoscritte parti espressamente e senza riserve riferiscono l'oggetto del presente contratto ad attività di prestazione d'opera intellettuale, escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione. Il presente contratto è sottoscritto ai sensi dell'art. 39-sexies della L.P. 23/1990.

Le attività di cui all'articolo 1) dovranno essere effettuate entro il 31 dicembre 2026 .

### Articolo 3

#### (Esecuzione della prestazione)

La collaboratrice si impegna a svolgere personalmente l'incarico affidatole, in piena autonomia, senza obblighi di esclusività, secondo la disciplina dettata dagli artt. 2222 e 2230 e segg. del C.C. . In particolare, si specifica che per la conduzione e rappresentazione della visita teatralizzata – dialogata, i Servizi Educativi del Museo Ladino concorderanno le date e gli orari con la collaboratrice e con le classi interessate.

### Articolo 4

#### (Obbligo di riservatezza e di correttezza)

È fatto divieto alla collaboratrice di divulgare o rivelare a terzi o di utilizzare, a proprio o altrui profitto o ad altrui danno, le informazioni di cui sia venuta a conoscenza per ragione della prestazione svolta e per le quali non sia previsto l'accesso al pubblico.

### Articolo 5

#### (Normativa prevenzione corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione)

La collaboratrice dichiara l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi del Piano di Prevenzione della Corruzione adottato dall'Istituto, ovvero specifica la sussistenza degli stessi esplicitandoli.

### Articolo 6

#### (Codice di comportamento)

La collaboratrice si impegna a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta stabiliti dal “Codice di comportamento dei dipendenti della provincia Autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia”, approvato con deliberazione dalla Giunta Provinciale 27 settembre 2024, n. 1514.

A tal fine la collaboratrice dichiara che l'ICL le ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di Comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso una completa e piena conoscenza.

#### **Articolo 7 (Compenso)**

L'ICL si impegna a versare alla collaboratrice, a titolo di compenso per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, un compenso unitario lordo di € 81,25, per un totale massimo complessivo di € 650,00 (seicentocinquanta) per gli 8 percorsi di cui al punto 1.

Le Parti espressamente riconoscono che gli importi indicati nel presente articolo sono comprensivi di tutto quanto spettante alla collaboratrice, la quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

#### **Articolo 8 (Modalità e tempi di pagamento)**

Il corrispettivo sarà liquidato, per il numero di percorsi effettivamente condotti, in un'unica soluzione posticipata a conclusione dell'incarico, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali e previo accertamento da parte della Direzione di questo Istituto dell'avvenuta regolare prestazione d'opera. Ai sensi dell'art. 9 della L.P. 23/1990 l'imposta di bollo, se dovuta è a carico della collaboratrice.

#### **Articolo 9 (Tracciabilità dei pagamenti)**

Il rapporto contrattuale non sarà soggetto agli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/10, in conformità a quanto previsto dalla determinazione dell'AVCP n. 4 dd. 7 luglio 2011 e dalla deliberazione ANAC n. 556 di data 31 maggio 2017.

#### **Articolo 10 (Facoltà di recesso)**

In materia di recesso si applicano gli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

#### **Articolo 11 (Risoluzione del contratto)**

L'ICL si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per inadempimento, anche parziale, della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione degli obblighi di qualsiasi tipo da parte della collaboratrice.

#### **Articolo 12 (Clausola Penale)**

Nel caso di inadempimento definitivo degli obblighi contrattuali da parte della collaboratrice nell'esatta esecuzione della prestazione, l'ICL quantifica il danno in un importo pari al 10% (dieci per cento) del compenso pattuito.

#### **Articolo 13 (Modifiche o integrazioni al contratto)**

Qualunque integrazione, modifica o proroga del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti e sarà formalizzata per scambio di corrispondenza. Eventuali proroghe, purché motivate, potranno essere autorizzate dalla Direzione dell'Istituto previa richiesta da trasmettere via pec al medesimo, almeno 10 giorni prima della scadenza del contratto.

#### **Articolo 14 (Disposizioni relative al trattamento dei dati personali)**

I dati personali forniti dalla collaboratrice saranno trattati, secondo le disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e Reg. UE 2016/679 esclusivamente per gli adempimenti istituzionali finalizzati all'esecuzione del presente incarico.

#### **Articolo 15 (Sicurezza)**

Le prestazioni previste oggetto dell'incarico dovranno essere eseguite nel pieno rispetto delle indicazioni impartite dal Direttore dell'Istituto o dal Responsabile del Servizio prevenzione e protezione ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm e integrazioni.

**Articolo 16**  
**(Clausola di rinvio)**

Per quanto non indicato si fa espresso riferimento alle disposizioni del Codice Civile e del Capo I bis della legge provinciale n. 23/1990, nonché alle circolari provinciali in materia.

**Articolo 17**  
**(Controversie)**

Per le eventuali controversie derivanti dal contratto le Parti dichiarano competente il Foro di Trento

San Giovanni di Fassa,

Per l'ISTITUTO CULTURALE LADINO  
dott.ssa Sabrina Rasom

LA COLLABORATRICE  
Ilaria Chiocchetti

Parte integrante alla determinazione del Direttore n. 42 del 20 marzo 2026

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, 20 marzo 2026

LA DIRETTRICE  
- dott.ssa Sabrina Rasom

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2026-2028**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio finanziario – gestionale 2026 – 2028.

CAPITOLO	BILANCIO	N. IMPEGNO/OGS	IMPORTO
51400/3	2026	imp. 148	€ 650,00
51160/1	2026	imp. 149	€ 55,25

San Giovanni di Fassa, 20 marzo 2026

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
**Dott.ssa Marianna Defrancesco**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La sottoscritta Direttrice dell'Istituto Culturale Ladino "Majon di Fascegn"

CERTIFICA

che la presente determinazione è pubblicata nei modi di legge all'Albo Online

sul sito web dell'Istituto Culturale Ladino "Majon di Fascegn"

LA DIRETTRICE

Dott.ssa Sabrina Rasom

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli  
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa